



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI E SOCIETA' CONSOCIATE

MALATTIA: Dal 19.06.2011 ADDIO VECCHIO CERTIFICATO CARTACEO!

Si informano i Lavoratori/trici che la Circolare n°4 del 18.03.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri introduce delle novità rilevanti in materia di invio telematico del certificato medico.

Infatti, i **datori di lavoro privati** hanno **tempo fino al 19.06.2011** (3 mesi secondo la Circolare) per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia.

Decorso tale termine il Lavoratore **sarà esonerato** dall'onere d'invio - a mezzo Raccomandata A.R. - del certificato cartaceo, al datore di lavoro, entro i termini previsti dal Contratto. Nel frattempo, permane l'obbligo d'invio della certificazione cartacea con le consuete modalità, anche se il medico - o la struttura sanitaria - invia comunque telematicamente all'INPS la certificazione, che a sua volta la trasmette al datore di lavoro.

Meno oneri burocratici in caso di Malattia - Invio Telematico del Certificato Medico

In sintesi gli unici obblighi, per il Lavoratore, saranno:

- Avvertire **tempestivamente** il datore di lavoro dello stato di malattia, nonché del luogo di degenza, se diverso dal domicilio;
- Qualora **richiesto** dal proprio datore, comunicare il "**Numero di Protocollo Identificativo**", rilasciato dal medico curante, all'atto dell'invio telematico.

Resta vigente l'obbligo di reperibilità durante le fasce malattia, previsto dalla legge.

Precisiamo, infine, che **l'unica eccezione alla norma** avverrà nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica; in tale ipotesi quest'ultimo rilascia la certificazione cartacea ed il Lavoratore la invierà al datore di lavoro, secondo le modalità previste dal CCNL.

Infine, la certificazione medica può essere rilasciata, oltre che da un medico convenzionato o da una struttura pubblica, anche da medici non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma solo a giustificazione delle prime due assenze per malattia nell'anno solare, di durata non superiore a dieci giorni. Al comma 1 dell'art. 55-septies, infatti, è previsto che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza venga giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

La scrivente O.S. rimane a disposizione dei Lavoratori/trici per ulteriori informazioni.

p. SNATER Tlc Toscana
Leonardo Tolone

Firenze, 09 maggio 2011

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

tel.ni: 335.7289816 (L. Tolone) - 331.6021199 (M. Gentile) -- fax 055.7349159

SETTORE TELECOMUNICAZIONI - Firenze

snaterti.tos@libero.it

www.snatertlctoscana.com

www.snatertlc.it